

2023, ancora buoni segnali dal commercio al dettaglio

I dati Istat del primo mese del 2023 confermano la crescita registrata nel 2022

I primi di marzo sono stati resi pubblici i dati Istat concernenti le vendite al dettaglio relativi al mese di gennaio 2023. Come è noto rientrano nel concetto di vendita al dettaglio tutte quelle vendite effettuate tramite negozio virtuale o fisico e che vengono eseguite sia da esercenti singole attività commerciali (i cd esercizi di vicinato) sia da società operanti nella grande distribuzione organizzata (quali per esempio i supermercati e/o iperstore). Rientrano nel commercio al dettaglio sia i beni di consumo comune (prodotti non alimentari), sia i beni alimentari venduti dai ristoranti, supermercati e rivenditori ambulanti, ma anche (e forse questo non è ben chiaro a tutti) i cd. beni durevoli, cioè i beni di consumo duraturo che il consumatore può utilizzare più volte, come ad esempio i piccoli e grandi elettrodomestici, i mobili e così via). Ebbene i dati pubblicati dall'Istat mostrano una partenza incoraggiante ed un inizio di 2023 all'insegna dell'ottimismo con valori positivi sia in termini di valore assoluto (+1,7%) ...

segue a pag. 2

In questo numero

- 2023, ancora buoni segnali dal Commercio al dettaglio
- La Certificazione Unica relativa al 2022 è on line
- Minimali contributivi e massimali provvigionali per il 2023
- Luci accese sulla doppia contribuzione
- Rottamazione quater
- La Federagenti incontra gli agenti del Nord Est
- L'esperto Risponde

Presentata una interrogazione sulla previdenza degli agenti **Luci accese sulla doppia contribuzione** Il Governo dice di voler valutare la possibilità di valorizzare i contributi inutilizzati

La Deputata FI Chiara **TENERINI** è membro della Commissione Lavoro delle Camere ed è quindi una persona che parla con una certa cognizione di causa. Proprio come componente di tale organo nella seduta del 7 marzo ha presentato al Ministero del Lavoro una specifica interrogazione a risposta orale (la 5-00494) inerente la questione dei contributi silenti giacenti presso la Fondazione Enasarco

Ecco di seguito il testo pressochè integrale dell'interrogazione:

"il problema dei contributi silenti giacenti presso l'ente Enasarco, cui devono iscriversi gli agenti e i rappresentanti di commercio, va avanti ormai da molto tempo;

ad oggi i lavoratori su citati hanno l'obbligo di corrispondere una doppia contribuzione previdenziale, all'Inps e all'Enasarco;

dal 1° gennaio 2021 l'Enasarco eroga la pensione ordinaria di vecchiaia al perfezionamento di un'anzianità contributiva ...

segue a pag. 3

La Certificazione Unica relativa al 2022 è on line

Si ricorda che sul sito della Fondazione Enasarco è disponibile on line la Certificazione Unica 2023. Il documento, relativo ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi per il periodo d'imposta 2022, può essere consultato e prelevato nell'area riservata in **Enasarco** nella sezione "Richieste" sotto la voce "Archivio Documenti".

FATTURE
PROVVIGIONALI
ELETTRONICHE?
CARTACEE?

**SCARICA IL
SOFTWARE
GRATUITO
PER TUTTI GLI
AGENTI DI
COMMERCIO**




**INVIO IMMEDIATO
TRAMITE CANALE
TELEMATICO SDI**

Emetti le tue
Fatture Provvigionali
Elettroniche e Cartacee
in modo totalmente gratuito.

Vai sul Sito Internet
www.FattureAgenti.IT
e attiva il tuo Account.

Tutto Gratis al 100%

Scopri le Funzionalità
del Software Gratuito



soluzione **agenti**
Sento la **FORZA** di un
Software per Agenti in TE...

USA LA FORZA >

2023, ancora buoni segnali dal commercio al dettaglio

I dati Istat del primo mese del 2023 confermano la crescita registrata nel 2022

a cura della **Redazione**

I primi di marzo sono stati resi pubblici i dati Istat concernenti le vendite al dettaglio relativi al mese di gennaio 2023. Come è noto rientrano nel concetto di vendita al dettaglio tutte quelle vendite effettuate tramite negozio virtuale o fisico e che vengono eseguite sia da esercenti singole attività commerciali (i cd esercizi di vicinato) sia da società operanti nella grande distribuzione organizzata (quali per esempio i supermercati e/o iperstore). Rientrano nel commercio al dettaglio sia i beni di consumo comune (prodotti non alimentari), sia i beni alimentari venduti dai ristoranti, supermercati e rivenditori ambulanti, ma anche (e forse questo non è ben chiaro a tutti) i cd. beni durevoli, cioè i beni di consumo duraturo che il consumatore può utilizzare più volte, come ad esempio i piccoli e grandi elettrodomestici, i mobili e così via).

Ebbene i dati pubblicati dall'Istat mostrano una partenza incoraggiante ed un inizio di 2023 all'insegna dell'ottimismo con valori positivi sia in termini di valore assoluto (+1,7%) sia in termini di volume (+1,2%) su base mensile. Meno buono, ma sostanzialmente positivo anche il dato su base annua che segna un +6,2% in termini di valore delle vendite, ma registra un

-2,4% in termini di volume delle stesse (che deve comunque essere interpretato a fronte di un dato inflattivo relativo ai beni di consumo per il 2022 di oltre l'8%). Sostanzialmente positivo quindi il quadro delineato dal nostro Istituto di statistica che prevede un miglioramento sia delle vendite dei beni alimentari (+2,2% in valore e +1,9% in volume) sia di quelle relative ai beni non alimentari (+1,4% in valore e +0,7% in volume). L'aumento maggiore riguarda i Prodotti di profumeria e cura della persona (+10,7%) seguiti dai prodotti del settore Abbigliamento e pellicceria (+9,4%).

In generale comunque l'Istituto segnala un aumento in tutti i settori merceologici alimentari e non con la sola eccezione del comparto farmaceutico che segna comunque un modesto calo pari al -1,4% che probabilmente potremmo anche interpretare come un ulteriore sintomo del fatto che la crisi pandemica sia ormai alle spalle.

Ma il dato che deve, infondere maggior ottimismo è quello che vede, rispetto a gennaio 2022, il valore delle vendite al dettaglio in crescita in tutte le tipologie di esercizi commerciali, con dati veramente interessanti che vanno dal +8,2% della grande distribuzione, al +6,1% delle vendite effettuate al di fuori dei negozi, sino ad un, comunque, buono +4,3% fatto registrare dalle vendite effettuate nei piccoli esercizi di vicinato. Buon ultimo, ed anche questo è un ottimo dato per la nostra categoria, è l'in-

cremento fatto registrare dal commercio elettronico che chiude la classifica con un +3,0%.

Positivo il giudizio sui dati espresso da Luca Gaburro, Segretario Nazionale Federagenti "nonostante gli effetti negativi di un tasso di inflazione ancora elevato ed il fatto che i dati sulle vendite di gennaio sono stati sicuramente influenzati dai saldi invernali, il dato che emerge è comunque quello di una ripresa della domanda e soprattutto quello di un ritorno dei consumatori ad acquistare nei negozi fisici. Ottime notizie queste per il mondo dell'intermediazione commerciale che ha bisogno di poter operare in un clima di fiducia condiviso di famiglie ed imprese. È ora importante che questi dati si consolidino nei mesi successivi così da attestare definitivamente il superamento degli effetti sia della crisi pandemica e sia di quella inflattiva. Certo non si possono ignorare le ombre e le incertezze ancora presenti nel panorama politico economico internazionale. Al conflitto russo ucraino ancora lontano da una soluzione si aggiunge la nuova crisi bancaria scoppiata in America e Svizzera, mentre a livello nazionale vi è incertezza sugli effetti che la fine delle misure di sostegno alle famiglie contro il caro-energia avranno sulla stabilizzazione verso l'alto della domanda da parte dei consumatori. È auspicabile che il Governo preveda la possibilità di un taglio più graduale degli aiuti che accompagni imprese e famiglie verso la costante riduzione dei prezzi di gas ed energia che dovrebbe continuare nei prossimi mesi". ■

Minimali contributivi e massimali provvigionali per il 2023

Gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali per l'anno 2023 sono stati aggiornati e quindi rideterminati dalla Fondazione Enasarco a seguito della pubblicazione, da parte dell'Istat, del tasso di variazione annua dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nelle seguenti misure:

Agente plurimandatario

- Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 28.290,00 euro (con previsione quindi di un **contributo massimo per ciascun mandato pari a 4.809,30** euro);
- il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 476,00 euro (e quindi 119,00 euro a trimestre).

Agente monomandatario

- Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia sale a 42.435,00 euro (**contributo massimo pari a 7.213,95** euro);
- il minimale contributivo annuo è pari a 950,00 euro (e quindi 237,50 euro a trimestre).

Per comodità riportiamo il seguente specchietto illustrativo:

	Plurimandatari	Monomandatari
Minimale contributivo	476,00 €	950,00 €
Massimale provvigionale	28.290,00 €	42.435,00 €
Massimale contributivo (per singolo contratto)	4.809,30 €	7.213,95 €
Minimale contributivo (per singolo trimestre)	119,00 €	237,50 €

Luci accese sulla doppia contribuzione

Dal Governo la disponibilità a valutare la valorizzazione dei contributi inutilizzati

a cura della **Redazione**

La Deputata FI Chiara **TENERINI** è membro della Commissione Lavoro delle Camere ed è quindi una persona che parla con una certa cognizione di causa. Proprio come componente di tale organo nella seduta del 7 marzo ha presentato al Ministero del Lavoro una specifica interrogazione a risposta orale (la 5-00494) inerente la questione dei contributi silenti giacenti presso la Fondazione Enasarco.

Ecco di seguito il testo pressoché integrale dell'interrogazione:

"il problema dei contributi silenti giacenti presso l'ente Enasarco, cui devono iscriversi gli agenti e i rappresentanti di commercio, va avanti ormai da molto tempo;

ad oggi i lavoratori su citati hanno l'obbligo di corrispondere una doppia contribuzione previdenziale, all'Inps e all'Enasarco;

dal 1° gennaio 2021 l'Enasarco eroga la pensione ordinaria di vecchiaia al perfezionamento di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e 67 anni di età per gli uomini (65 per le donne) unitamente al raggiungimento di una «quota» minima data dalla somma tra l'età anagrafica e l'anzianità contributiva;

nelle ipotesi di mancato raggiungimento di 20 anni di contribuzione, gli iscritti non maturano né il diritto alla pensione di vecchiaia, né tantomeno alla restituzione delle somme versate;

trattandosi di un ente previdenziale che eroga prestazioni integrative, infatti, non è possibile in alcun modo utilizzare tale contribuzione né tramite la ricongiunzione dei contributi nell'Inps (posto che la contribuzione Enasarco è già coperta, per il medesimo periodo temporale, da quella obbligatoria Inps) né ricorrere al cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 228 del 2012;

tale sistema, quindi, è basato su principi solidaristici generali e non sulla considerazione della posizione contributiva del singolo assicurato;

l'alternativa per gli iscritti è quella di proseguire volontariamente. Tale opzione, tuttavia, non ha prodotto i risultati sperati, atteso che non è

conveniente per coloro i quali dovrebbero versare contributi volontari per parecchi anni (fino ad arrivare quindi a 20);

si tratta di una situazione che merita, presumibilmente, dei provvedimenti correttivi a tutela del diritto alla pensione, soprattutto in merito all'impossibilità di ricorrere alla ricongiunzione e alla totalizzazione per il recupero dei contributi silenti;

ad oggi risulta molto alto numero di agenti e rappresentanti che non ottiene alcuna prestazione dall'ente in questione, comportando un anomalo e considerevole accumulo di contributi infruttuosi da parte di Enasarco;

le modifiche operate dall'ente, volte a riconoscere una rendita contributiva, a stringenti condizioni, per gli iscritti dal 1° gennaio 2013 non possono in alcun modo essere considerate risolutive della problematica in questione;

se e quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare al fine di consentire agli iscritti Enasarco il recupero dei contributi versati."

All'interrogazione ha fornito una prima risposta il Sottosegretario al Ministero del Lavoro, Claudio Durigon, che durante il question Time in Commissione Lavoro è entrato nel merito delle criticità evidenziate dall'On. Tenerini ricordando alcuni numeri della Fondazione Enasarco, la quale conta un numero di iscritti attivi pari a quasi 205 mila unità, a cui si aggiungono ben 685 mila unità di agenti e rappresentanti di commercio non ancora pensionati, che non hanno contribuito nell'ultimo anno ma che hanno una posizione previdenziale in sospenso (si tratta ovviamente di tutti quei soggetti che nel corso della loro vita lavorativa hanno effettuato almeno un versamento all'Enasarco, ma non versano alla Fondazione da almeno 12 mesi – nella maggior parte dei casi non versano da molti anni addietro).

Il Sottosegretario ha poi analizzato la problematica dei contributi silenti che riguarda gli iscritti i quali, in mancanza del requisito contributivo minimo di 20 anni maturato presso l'Ente, vedono negarsi la corresponsione di qualsiasi trattamento pensionistico. La rivedibilità dei contributi versati è avvalorata dalle pronunce della Corte costituzionale che sottolineano la natura solidaristica di tutti i sistemi previdenzia-

li, compresi quelli dei liberi professionisti. Per contro, i suddetti sistemi orientati alla massima valorizzazione dei fini pensionistici consentono all'INPS di tenere conto delle diverse contribuzioni maturate dall'agente, purché non temporalmente coincidenti.

Con riferimento alla prestazione in rendita contributiva che può essere richiesta da coloro che si sono iscritti ad Enasarco successivamente alla data del 1° gennaio 2013 con almeno 5 anni di anzianità contributiva al raggiungimento del 67° anno, il Sottosegretario ha ricordato che la prestazione è comunque esclusa per gli iscritti alla Fondazione in data antecedente a quel periodo e che la prestazione, reversibile ai superstiti, viene calcolata con il metodo contributivo e ridotta in misura del 2% per ciascuno degli anni mancanti necessari per il raggiungimento della quota per il diritto alla pensione (quota 92).

Per coloro che cessano l'attività invece, è ammessa la possibilità di versare la contribuzione volontaria purché siano caratterizzati da un'anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui 3 nel quinquennio precedente alla cessazione dell'attività. A pena di decadenza, la richiesta deve essere presentata entro due anni dal 1° gennaio successivo alla cessazione dell'attività, altrimenti le somme versate ad Enasarco risultano carenti dello scopo previdenziale e rappresentano un indebito arricchimento dell'ente.

Il Sottosegretario ha dichiarato dunque che l'intenzione del Governo è quella di valutare la possibilità di un intervento normativo atto a consentire agli agenti e rappresentanti di commercio, che non hanno maturato presso Enasarco i 20 anni di contribuzione utili, di utilizzare ai fini pensionistici la contribuzione versata ad integrazione della pensione base erogata dall'INPS. È importante, tuttavia, tenere conto della sostenibilità della gestione dell'ente, in quanto possono emergere impatti finanziari sull'equilibrio della Fondazione nel lungo periodo che, come evidenziato nel bilancio tecnico 2020, presenta già elementi di criticità.

L'Onorevole ha apprezzato l'impegno del Governo a rivalutare l'attuale impegno normativo; tuttavia, tale tematica è già stata sottoposta da diversi anni; dunque, auspica che l'intervento normativo sia sostanzioso. Come sempre vi terremo aggiornati sugli ulteriori sviluppi. ■



**Emetti le tue Fatture
Provvisoriali Elettroniche in modo
TOTALMENTE GRATUITO.
Vai sul Sito Internet
www.FattureAgenti.IT
e attiva subito il Tuo Account.**



**INVIO
IMMEDIATO
TRAMITE
CANALE
TELEMATICO SDI**



RADIO AGENTI LA WEB RADIO 100% AGENTI DI COMMERCIO

NON CERCARE LA FREQUENZA

Inquadra il QR Code oppure collegati al tuo store e scarica la **app di Radio Agenti**. Ascoltaci dal tuo cellulare!





Disponibile su



SEGUI LE TRASMISSIONI ANCHE IN DIRETTA VIDEO

Tutte le puntate di Radio Agenti **live** sul canale **YouTube** e sulla pagina **Facebook**. Seguici e intervieni in diretta!



Rottamazione quater

Presentare o no la domanda, come stabilire la convenienza

di **Susanna Baldi**

— Dottoressa Commercialista - Consulente Federagenti —

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la Definizione agevolata ("Rottamazione-quater") che riguarda tutti i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:

- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente "Rottamazione" anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

La cd. "Rottamazione Quater", è un'opportunità per sanare debiti con il fisco a condizioni agevolate; è però importante valutarne la sostenibilità finanziaria prima di decidere se aderire o meno. Il rischio è quello di non riuscire a pagare tutte le rate previste e di dover, quindi, ripagare l'intero debito ante rottamazione.

L'importo dovuto in seguito a definizione agevolata si può pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 oppure andrà versato in 18 rate di cui le prime due, una entro il 31 luglio e una entro il 30 novembre pari al 10% delle somme complessivamente dovute e successivamente dal 28 febbraio 2024 in 16 rate trimestrali. Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

L'insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, di anche una sola rata annullerà gli effetti della definizione, ripristinando il decorso

dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso i versamenti effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determineranno l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione proseguirà l'attività di recupero.


Per farsi un'idea dell'eventuale risparmio, è possibile richiedere direttamente online, sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, il *Prospetto informativo* con il dettaglio di cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito che rientrano nella definizione agevolata e poter così valutare la convenienza all'adesione totale o parziale entro il 30 aprile 2023.

Nel prospetto viene calcolato il risparmio in termini di sanzioni e interessi e si ha un'idea delle cartelle agevolabili, anche se non sono indicati eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate, nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale, i quali saranno comunque inclusi nell'ammontare complessivo delle somme dovute.

Una volta richiesto, il prospetto arriva tramite mail e sarà possibile valutare quali cartelle rottamare, la convenienza o meno di includere piani di rateizzazione se già attivi e comprendere in base al proprio budget la convenienza a procedere o meno con la definizione agevolata. Bisognerà valutare attentamente la propria liquidità anche futura e verificare la convenienza a scegliere se presentare un singolo piano o più piani di rateazione separati suddividendo il debito in piccole rate, al fine di limitare il rischio di mancati pagamenti e, in caso di oggettiva difficoltà, avere la possibilità di scegliere quale rateazione salvaguardare.

In caso di mancanza di liquidità futura, infatti, i contribuenti potranno optare per la rinun-

cia ai piani di rateazione meno convenienti, evitando di compromettere la sostenibilità finanziaria complessiva dell'operazione.



Nel caso in cui il contribuente disponesse di liquidità inferiori al debito residuo, occorrerà valutare quali cartelle andare a definire.

Rapportando il risparmio risultante per ogni cartella rispetto al rispettivo debito ante-rottamazione, è possibile fare una classifica della convenienza di ogni cartella e scegliere quali cartelle rottamare in base alle disponibilità finanziarie.

Sarebbe inoltre per le società opportuno che la rottamazione, come qualsiasi altra accensione di debiti finanziari, venisse accompagnata da un piano in grado di dimostrare la sostenibilità finanziaria della stessa. Non ce lo chiede la norma fiscale, ma di fatto ce lo impone il Codice della crisi e dell'insolvenza.

A coloro che presenteranno la richiesta di definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l'esito della o delle domande, l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione (comprensive di eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive non indicate nel Prospetto informativo) e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

La pratica della rottamazione è una delle tante pratiche "fai da te" che il contribuente può gestire in piena autonomia, il consiglio è però quello di richiedere l'ausilio del proprio consulente al fine di valutarne tutti gli aspetti e le implicazioni. ■

Cerchi Agenti di Commercio?

Chiama ora il **numero verde**
e troverai i tuoi Agenti di Commercio

800.86.16.16

La Federagenti incontra gli agenti del Nord Est

Folta la partecipazione della categoria agli appuntamenti di Padova e Bologna

a cura della **Redazione**

Continuano gli incontri Federagenti sul territorio nazionale. In questo mese di marzo iscritti e simpatizzanti hanno incontrato i loro rappresentanti sindacali durante le riunioni tenutesi a Padova e Bologna.

Il 4 marzo si è tenuto a Boara (PD) il X° Convegno Regionale della Federagenti Veneto con una folta partecipazione di agenti di commercio provenienti da tutta la regione. Ha aperto l'incontro il Vice Segretario Aggiunto nonché responsabile delle attività sindacali Federagenti del Triveneto Loretto Boggian che ha portato i saluti della Federazione ed introdotto i principali temi che sono stati trattati nel corso del convegno. È stata poi la volta del Segretario Nazionale, Luca Gaburro che ha parlato degli attuali problemi della categoria e delle possibili soluzioni, evidenziando la necessità di giungere alla sottoscrizione dei nuovi AEC e dell'importante ruolo che riveste la Fondazione Enasarco. Il discorso si è poi fatto più tecnico con l'intervento degli avvocati Stefano Tigani e Moira Bacchiega che hanno approfondito le questioni legate al trattamento dei dati in ossequio alla normativa privacy, anche al fine di far comprendere più chiaramente agli agenti come comportarsi di fronte alle richieste delle mandanti nella gestione dei dati aziendali e dei clienti. È poi intervenuto Riccardo Benvegnù che ha esposto i punti principali della nuova polizza sanitaria ENASARCO il cui funzionamento, purtroppo, non è spesso adeguatamente portato a conoscenza della categoria. Insomma l'appuntamento ha offerto un'importante opportunità di confronto ed arricchimento per tutti gli agenti di commercio ed i consulenti finanziari intervenuti. Anche in questa occasione, come nelle precedenti gli interventi dei relatori sono serviti quali spunto per dar vita ad un ampio e partecipato dibattito, le conclusioni cui conclusioni sono state esposte da Tiziano Veronese



storico esponente della Federagenti di Rovigo, il quale ha espresso la sua gratitudine per la massiccia partecipazione degli agenti e dei consulenti finanziari all'evento e ha sottolineato l'importanza di un attivo supporto della base al fine di permettere al Sindacato di rappresentare con forza le istanze del Sindacato in tutte le sedi istituzionali.

Il 21 marzo la Federagenti ha invece incontrato gli agenti emiliani a Bologna, in occasione del Forum Agenti tenutosi presso l'Hotel Marriott di Via Serlio, sempre con l'obiettivo di tastare il polso dell'attuale situazione lavorativa della categoria nella regione e di comprendere come le varie realtà produttive territoriali si sono reiventate a seguito sia della ormai conclusa (speriamo) crisi pandemica e della crisi inflattiva invece ancora in atto dovuta al rialzo dei costi delle materie prime energetiche. Proprio per questo l'intervento del Segretario Generale Federagenti Luca Gaburro si è concentrato sui problemi che oggi affliggono gli Agenti e sulle proposte di soluzione che, condivise con la base, la nostra Associazione intende portare all'attenzione del mondo politico. Successivamente l'incontro è entrato in tematiche più tecniche trattate dall'Avv. Annalisa Callarelli, professionista fiduciaria del Sindacato che offre assistenza legale ai nostri Associati della Regione Emilia Romagna. La professio-

nista oltre ad esaminare le insidie che spesso si celano dietro alle variazioni contrattuali proposte dalle mandanti spiegando in quali casi le stesse sono legittimate a proporle e invece quando è diritto dell'agente contestarle, ha affrontato anche dietro sollecitazione di alcuni partecipanti all'evento, la questione privacy, esponendo nello specifico quali sono gli adempimenti che un Agente di commercio deve obbligatoriamente rispettare per essere in regola con il trattamento dei dati personali, nel rispetto della normativa vigente. Successivamente è intervenuto il Dott. Pierangelo Fino, che di recente è diventato il nuovo commercialista convenzionato con la sede emiliana esaminando la nuova legge di bilancio 2023 e le novità riguardanti la categoria degli Agenti di Commercio, nonché le differenze tra regime ordinario e regime forfettario. Dopo aver lasciato spazio a domande e interventi della platea sugli argomenti discussi, il Responsabile Federagenti per la sede di Bologna, Michele Fini, ha ringraziato tutti gli intervenuti per la partecipazione e ha concluso ricordando l'importanza di una concreta partecipazione alla vita sindacale da parte degli iscritti per dare sempre maggior forza alle istanze del Sindacato giornalmente impegnato nella tutela dei diritti degli Agenti. ■



L'esperto Risponde

a cura di **Luca Orlando**

— Esperto in materia di contrattualistica di agenzia —

Domanda: Avrei necessità di un chiarimento legale. La provvigione relativamente ad un ordine effettuato da un Agente di Commercio nella zona assegnata, la cui fatturazione però è in altra zona a chi va? All'agente che ha fatto l'ordine e, in caso affermativo, gli spetta la provvigione totale o in parte? L'Agente della zona di fatturazione può avere delle pretese sulle provvigioni? Che cosa prevedono gli AAEC?

Risposta: Se abbiamo ben capito il quesito riguarda la seguente fattispecie: ordine raccolto nella zona assegnata all'agente, ma presso un cliente che avendo più sedi effettua poi le attività di fatturazione in una sede ubicata in altra zona.

In merito al quesito proposto la principale fonte a cui guardare è sempre il contratto individuale sottoscritto inter partes. Nel caso in cui il contratto non dica nulla occorre operare in analogia ricercando previsioni similari contenute per esempio nella contrattazione collettiva.

L'AEC Industria del 2014 all'articolo 6, per esempio, disciplina una ipotesi simile e stabilisce che qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessa.

Applicando il principio in analogia la provvigione andrebbe all'agente che ha quindi promosso e raccolto l'ordine e non all'agente nella cui zona risiede la sede che fattura.

Un caso parzialmente diverso, ma sostanzialmente regolato nello stesso modo sopra delineato, è quello previsto dall'articolo 4, comma 10 dell'AEC Commercio che dispone che "Quando la consegna della merce o la fornitura del servizio venga effettuata in una zona diversa da quella in cui è stato concluso l'affare, la provvigione compete all'agente che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diverso accordo scritto fra le parti."

Sulla base delle considerazioni sopra svolte si può quindi affermare che in assenza di diversi accordi intercorsi con la mandante o disposizioni dalla stessa fornite in relazioni a specifiche casistiche, la provvigione spetta sempre all'agente che ha effettivamente promosso e concluso l'affare indipendentemente dal luogo di fatturazione del relativo ordine.

Per un esame più approfondito della questione le consigliamo di contattare la sede più vicina e fissare un appuntamento per una più completa disamina della documentazione in suo possesso.

Domanda: Il 30 settembre 2022 si è concluso, per iniziativa della mandante, un rapporto di oltre quindici anni, iniziato a marzo del 2007 e regolato dall'AEC Commercio. A gennaio ho ricevuto il FIRR dall'Enasarco e recentemente è arrivata la liquidazione del FIRR relativo al 2022 da parte della mandante che mi ha anche inviato il conteggio dell'Indennità Suppletiva di Clientela. Ho chiesto allora il conteggio anche dell'indennità meritocratica, ma l'azienda mi ha risposto che non mi spetta in quanto risulta (e di molto) inferiore alla somma della indennità suppletiva di clientela e del FIRR già corrisposti.

In totale tra FIRR versato dall'Enasarco e dall'azienda e indennità suppletiva il lordo di quanto dovutomi è di circa € 32.000. Perché non ho diritto alla indennità meritocratica?

Risposta: Prima di qualsiasi considerazione sarebbe importante visionare i prospetti inviati dall'azienda per inquadrare correttamente la questione. Siamo infatti abbastanza sicuri che, nella realtà, i termini della questione siano leggermente diversi e più complessi rispetto a come esposti dall'azienda che, forse, nella sostanza potrebbe pure aver ragione, ma non certamente nei termini in cui la espone.

Innanzitutto i criteri per conteggiare l'indennità meritocratica e stabilire se e in che parte è dovuta sono contenuti negli artt. 12 e 12 bis dell'AEC Commercio del 20 febbraio 2009 che, benché ormai molto risalente, è tutt'ora in vigore.

In base a quanto previsto dalla contrattazione pattizia l'indennità meritocratica è dovuta nell'importo massimo pari alla differenza tra l'indennità

di fine rapporto ex art. 1751 del codice civile (come concretamente determinata in base alla Tabella di cui all'art. 12 dell'AEC) da una parte e la somma di FIRR e Indennità suppletiva dall'altra.

A questo punto un esempio tratto da un conteggio effettuato tempo addietro per un altro agente le chiarisce meglio di qualsiasi parola la questione. In questo caso il contratto era terminato dopo 14 anni e all'agente spettava un FIRR complessivo pari a € 10.688 mentre l'indennità suppletiva era pari a € 27.361 per un totale di € 38.049.

Successivamente si è proceduto a determinare l'indennità meritocratica.

Il primo step è stato quello di calcolare l'importo dell'indennità prevista dall'art. 1751 c.c.. Questa indennità è pari alla media annua provvigionale degli ultimi 5 anni. Nel periodo oggetto di osservazione, cioè gli ultimi 5 anni di rapporto l'agente aveva guadagnato una media pari a € 40.970.

Il secondo passo è stato quello di determinare l'incremento del fatturato prodotto nel corso del rapporto che nel caso di specie risultava pari all'68%.

In base a quanto previsto dalla tabella di cui all'art. 12 per incrementi tra il 60 ed il 150% la percentuale di indennità dovuta rispetto al valore massimo determinato in applicazione dell'art. 1751 c.c. è pari al 60% e quindi: € 40.970 / 100 x 60 = € 24.582

A questo punto non resta altro che detrarre da questa somma (24.582) quanto già percepito a titolo di FIRR e suppletiva, e, quindi, nel caso in esame i € 38.049 spettanti. Ovviamente il risultato sarà negativo e quindi non residua alcuna differenza da liquidare a titolo di meritocratica. Tornando al suo caso è quindi evidente che se la differenza fra le voci è negativa, e, cioè, se l'indennità rideterminata ex art. 1751 c.c. è inferiore alla somma di FIRR e Suppletiva nulla è dovuto e quindi la risposta data dall'azienda è corretta. ■



SERVIZI RISERVATI AGLI ISCRITTI

Federagenti
CISAL

- Consulenza sindacale e legale;
- Consulenza fiscale;
- Richiesta Liquidazione FIRR
- Effettuazione conteggi delle indennità di fine rapporto;
- Assistenza stragiudiziale e giudiziale;
- Conciliazione in sede sindacale;
- Verifica del calcolo della pensione Enasarco;
- Aggiornamenti sulla professione.

CONTATTA LA SEDE NAZIONALE

TEL 06/5037103

06/51530121

(DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

9.30-13.00 – 14.00 – 18.30)

OPPURE CONTATTA

DIRETTAMENTE

LE SEDI SUL TERRITORIO